



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, D’AMBROSIO, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, GALPERTI, GHEDINI, INCOSTANTE, LIVI BACCI, MARITATI, NEROZZI, PASSONI, SCANU e SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2008

Norme in materia di intercettazioni telefoniche
e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di introdurre modifiche nella prospettiva di realizzare un equo bilanciamento tra le esigenze di investigazione e di sicurezza, connesse all'utilizzazione di ogni mezzo utile all'accertamento dei reati, e quelle di protezione della *privacy*; tra tutela del segreto istruttorio e salvaguardia del diritto di cronaca e informazione.

PREMESSA

Le intercettazioni di comunicazioni costituiscono uno strumento investigativo e di ricerca della prova indispensabile e irrinunciabile per il contrasto alla criminalità organizzata e comune, soprattutto quella che si realizza nelle forme più insidiose, che genera allarme sociale e determina una percezione di profonda insicurezza nel Paese.

Le intercettazioni, inoltre, consentono di evitare ai testimoni e alle parti offese di essere l'unico mezzo di prova contro aggressori, persecutori, estortori, usurai, violentatori, con pericolo di gravi ritorsioni.

Se si scegliesse di rinunciare a questo strumento di indagine, che il più delle volte è l'unico praticabile, o di depotenziarlo, l'effetto sarebbe quello di ridurre drasticamente l'azione di contrasto del crimine da parte delle forze di polizia e della magistratura e di sottrarre tutela alle vittime dei reati.

Una simile scelta sarebbe anche in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che richiede agli Stati membri di predisporre nel diritto interno un sistema per investigare e perseguire i reati idoneo a consentire la tutela di determinati diritti fondamentali, evitando sacche o casi di impunità. Da ciò discende che ciascuno Stato membro è tenuto a garantire l'effettiva

applicazione, e non solo la vigenza astratta, delle norme penali incriminatrici e a dotarsi di strumenti investigativi idonei, quali appunto sono le intercettazioni telefoniche e ambientali.

Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni costituiscono, peraltro, uno strumento investigativo non immediatamente selettivo e come tale invasivo, attraverso il quale possono introdursi nel processo anche notizie e informazioni non rilevanti per le indagini e la cui diffusione comporta violazione della sfera di riservatezza non solo degli indagati, ma anche di soggetti estranei alle indagini.

Criticità. Risposte diverse a problemi diversi.

Un punto di sofferenza dell'attuale sistema è sicuramente rappresentato dal regime di tutela della *privacy*, soprattutto delle persone estranee alle indagini, che non appare adeguatamente assicurata dal codice del 1988. In particolare le norme attuali non prevedono un vincolo di segretezza per le intercettazioni di comunicazioni non rilevanti, che pertanto possono essere impunemente, o quasi, diffuse e pubblicate.

Occorre, peraltro, affrontare questo rilevante problema senza impedire allo Stato di prevenire, contrastare e reprimere il crimine e di avvalersi degli strumenti indispensabili e più efficaci per farlo.

Al riguardo, invece, il dibattito di questi ultimi anni è stato spesso inquinato e falsato da aspetti, che sicuramente non incidono sulla tutela della riservatezza e che meritano di essere affrontati separatamente e dopo opportuni approfondimenti. Ci si riferisce, innanzitutto, alle dispute sull'asserito eccessivo

ricorso alle intercettazioni e sul costo delle stesse.

Ebbene, per le valutazioni da assumere in questa materia non si può prescindere da alcuni dati di rilievo, *in primis* quelli relativi al numero di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in Italia e al numero delle persone intercettate. I dati ufficiali evidenziano che nel 2006 i provvedimenti di autorizzazione sono stati complessivamente 71.698 e nel 2007 79.966: per comprenderne la portata occorre procedere ad una approfondita lettura ed analisi, senza ignorare le indicazioni degli addetti ai lavori (giuristi, investigatori e magistrati), le specificità del nostro sistema giuridico e le evidenze ricavabili dalla storia investigativa e processuale, sottoposta al controllo dell'opinione pubblica.

In Italia, in forza delle garanzie costituzionali, le uniche intercettazioni lecite e valide per la ricerca della prova in un procedimento penale sono quelle autorizzate da un giudice e disposte con decreto del pubblico ministero. Nel nostro Paese, quindi, il numero dei provvedimenti giudiziari in materia di intercettazioni è necessariamente superiore a quello di altri Paesi, che non richiedono le medesime tutele. Inoltre il numero dei provvedimenti autorizzativi e di proroga non corrisponde al numero delle persone effettivamente intercettate: nella maggioranza dei casi per ogni persona sottoposta alle indagini - e soprattutto quando si tratta di soggetti che delinquono e che sono dotati anche di un minimo di supporto organizzativo - vengono emessi più decreti, in conseguenza dell'utilizzo di più schede telefoniche, frequentemente e rapidamente eliminate e sostituite, e di più utenze, talvolta intestate a società o a prestanomi o semplicemente a terze persone; la maggioranza delle intercettazioni è disposta nell'ambito di indagini delle procure distrettuali e riguarda traffici di stupefacenti, anche se non sempre è possibile far emergere tale dato; sicuramente un terzo delle intercettazioni risultano disposte da uffici giudiziari

di regioni, quali Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, nelle quali è più forte il controllo del territorio da parte della criminalità organizzata.

In relazione alle spese per le intercettazioni, dai dati ufficiali risulta che esse hanno raggiunto nell'anno 2007 un costo complessivo di 224 milioni di euro su un totale delle spese del Ministero della giustizia di 7 miliardi e 700 milioni di euro. Questo costo, che non può prescindere dalle precedenti considerazioni (sul numero delle intercettazioni), è, peraltro, determinato dalle tariffe praticate dai gestori e dal noleggio degli apparati per le intercettazioni, voci su cui si può efficacemente incidere con una radicale e opportuna revisione delle tariffe e con una contrattazione dei costi di noleggio degli apparati, esaltando quella strategia già posta in essere da alcuni uffici giudiziari, che ha dato luogo a prassi virtuose che, purtroppo, rimangono nel circuito di convegni o di audizioni, mentre dovrebbero essere diffuse e potenziate.

L'«allarme» per un eccesso nell'uso e nei costi può, quindi, essere ridimensionato e, comunque, le criticità possono essere affrontate con le soluzioni che il presente disegno di legge nel dettaglio propone.

Altro allarme che va ridimensionato è quello conseguente alla confusione che nasce dalla mancata distinzione tra i profili di ammissibilità e durata delle intercettazioni e quelli di indebita circolazione dei contenuti delle stesse.

Se le intercettazioni sono veramente indispensabili per le indagini, non se ne può ridurre la portata, ma anzi essa va adeguata alle nuove esigenze di contrasto del crimine comune e organizzato, talvolta interconnessi. E questo spiega perché sarebbero inopportune anche modifiche sui limiti di ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni, diversamente calibrati tra «reati ordinari» e «reati di criminalità organizzata e di terrorismo».

Interventi sui presupposti e sui limiti di durata delle intercettazioni non avrebbero alcun nesso logico con il tema del rafforzamento del segreto degli atti d'indagine e con la repressione delle violazioni di esso, mentre sarebbero idonee a incidere negativamente sull'efficacia delle indagini.

Se i contenuti delle intercettazioni circolano illecitamente o anche semplicemente in modo abusivo e indebito, è a questo aspetto che bisogna dare risposte precise e intransigenti anche sotto il profilo normativo, senza, peraltro, impedire le indagini o conculcare il valore costituzionale dell'informazione in un sistema democratico.

La proposta

Separati i problemi si può, quindi, cercare di proporre un testo di legge, che tenga conto dello sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di comunicazione, anche telematica, che rendono le intercettazioni strumento investigativo indispensabile e irrinunciabile per raccogliere elementi di prova in ordine a gravi delitti, anche di criminalità comune, e che bilanci ed equilibri informazione e *privacy*, come tutti - magistrati, avvocati, giuristi, esponenti della informazione - richiedono.

Occorre, infatti, contemperare le esigenze di giustizia e la necessità di adeguare alle stesse gli strumenti investigativi, che trovano riferimento negli articoli 102, 111 e 112 della Costituzione, con altri interessi costituzionalmente rilevanti che l'impiego delle intercettazioni nel processo penale mette in gioco; in particolare con la tutela del soggetto privato nella sua sfera personale, domiciliare e relazionale, garantita dagli articoli 13, 14 e 15 della Costituzione (e dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848) e con il diritto-dovere all'informazione, che trova il suo fondamento nell'articolo 21 della Costituzione (e nella CEDU) e che mira, con la

cronaca giudiziaria, a rendere effettivo il principio posto dall'articolo 101 della Costituzione («La giustizia è amministrata in nome del popolo»), poiché la cronaca giudiziaria sui fatti di rilevanza penale, correttamente esercitata, favorisce il controllo sociale sulla giurisdizione esercitato dai cittadini.

La normativa proposta riprende e approfondisce, *in primis*, il contrasto all'indebita diffusione e comunicazione di dati o elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonché di informazioni illegalmente raccolte, materia già affrontata dal decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, poiché rispetto a queste intercettazioni, abusive e illecite, non è possibile invocare legittimamente esigenze di informazione e tutti gli interventi diretti a reprimere indebite forme di diffusione appaiono pienamente giustificati.

Di queste captazioni abusive, frutto di gravi reati, va necessariamente disposta la distruzione, con idonee procedure per impedire che possano essere utilizzate come mezzo di ricatto e di estorsione o come veicolo di inquinamento della vita pubblica, ferma restando ovviamente la possibilità di assicurare la prova del reato e, al contempo, di tenere conto delle garanzie difensive di chi è chiamato a rispondere del reato in sede penale.

Il disegno di legge cerca, poi, di colmare lacune non riempite dalla normativa del 2006, che ha lasciato aperto il problema della circolazione illegittima delle intercettazioni raccolte legittimamente sotto il controllo della magistratura, e che poi, come frequentemente accade, finiscono nelle redazioni di giornali e televisioni. Fatto, questo, che ha determinato richiami del Garante per la protezione dei dati personali alla necessità di riconsiderare un meccanismo come l'attuale, che «pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documenta-

zione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione» (in tal senso il provvedimento del Garante in tema di pubblicazioni di trascrizioni di intercettazioni telefoniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.147 del 27 giugno 2006).

Da qui la necessità di prevedere misure: che riorganizzino il sistema delle intercettazioni, riaffermandone il corretto impiego stante la loro fondamentale importanza; che garantiscano la esclusiva finalizzazione al processo penale dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte dall'autorità giudiziaria; che tutelino la dignità e la *privacy* di coloro che sono oggetto delle intercettazioni legali e dei soggetti estranei coinvolti nelle intercettazioni da indebite anticipazioni o da arbitrarie diffusioni di notizie lesive della dignità personale e della riservatezza (valori tutelati, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dalla CEDU); che, infine, consentano che le intercettazioni, finalizzate esclusivamente alle esigenze investigative e processuali, possano essere conosciute e rese pubbliche nel corso del processo, nel cui ambito vengono utilizzate come mezzi di prova, nel pieno rispetto delle regole processuali e delle esigenze di trasparenza e informazione che accompagnano il processo.

Gli aspetti principali della proposta

Questi, quindi, gli aspetti principali del disegno di legge: un'organica disciplina del sistema delle intercettazioni legali, attraverso interventi puntuali sul codice di procedura penale, con la contestuale introduzione di norme volte a ridurre i costi connessi alle operazioni di captazione di intercettazione e di acquisizione dei tabulati; una revisione del regime della segretezza; un generale inasprimento delle sanzioni previste in caso di violazione del segreto, una volta modificato il rapporto segreto-pubblicità, garantendo, peraltro, il diritto-dovere di informazione.

Sotto il profilo investigativo e di accertamento dei reati, il disegno di legge prende atto che lo strumento delle intercettazioni è assolutamente irrinunciabile, a meno che non si preferisca non voler scoprire e reprimere gravi fatti criminali. E ciò è tanto più vero se si considera, come dato di fatto, che le modifiche processuali intervenute nel sistema processuale penale italiano - in funzione di garanzie difensive costituzionalmente garantite e rafforzate - hanno progressivamente tolto valore in dibattimento alle dichiarazioni rese durante la fase delle indagini preliminari, onde la prova orale rischia spesso di dissolversi nei connotati e nei contenuti rispetto alla precedente fase investigativa. E questa (oltre agli altri argomenti già esposti in premessa) viene individuata dagli addetti ai lavori (magistrati, investigatori, giuristi) come una delle ragioni dell'accresciuto ricorso alle intercettazioni telefoniche e ambientali, per cristallizzare risultati probatori. Tra l'altro, essendo difficile se non quasi impossibile provare quel pericolo di inquinamento derivante da violenza, minaccia, tentativo di corruzione, le intercettazioni finiscono con essere, di fatto e di regola, l'unico strumento idoneo per recuperare, eventualmente, le dichiarazioni rese in precedenza da testimoni, quando attraverso tale captazione è possibile ricostruire lo stato di intimidazione cui i testi sono stati sottoposti per ritrattare o modificare in udienza dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle investigazioni. E in tal caso, in base all'articolo 513 del codice di procedura penale, è possibile recuperare in dibattimento le dichiarazioni rese nel corso delle indagini.

Se queste considerazioni sono valide (e tali appaiono a chi conosce il diritto e il processo), esse sono applicabili sia ai procedimenti per reati di criminalità organizzata che per quelli di criminalità comune, di grave allarme e pericolosità sociale: ci si riferisce a reati quali le violenze commesse in ambito familiare, alle persecuzioni di vittime di odiosi delitti, maggiorenni o spesso minori

d'età, terrorizzate dai loro carnefici, ma anche a reati dei cosiddetti colletti bianchi, tra i quali quelli di criminalità economica e, non ultimi, a quei fatti di grave distorsione delle pubbliche funzioni, sanciti nel nostro sistema penale come «reati contro la pubblica amministrazione» che, di regola, si consumano con l'accordo criminoso tra soggetti ugualmente interessati a non farli scoprire, cosa che rende particolarmente difficile l'acquisizione della prova e talvolta perfino della stessa *notizia criminis*. Ciò a tacere dei reati di criminalità comune, che vengono definiti «spia» di quelli di criminalità organizzata, che costituiscono mezzo o scopo delle attività delle associazioni criminali, che sono collegati alla loro operatività e che consentono loro di farsi impresa e/o rafforzarsi con rapporti illeciti con la pubblica amministrazione e la politica.

Inoltre, è bene ricordare che, nel campo del crimine organizzato, alcune organizzazioni (anche non necessariamente mafiose) sono talmente strutturate da essere in grado di attuare misure di contro-sorveglianza degli inquirenti, tanto che gli operatori di polizia hanno segnalato il paradosso che oggetto della sorveglianza, del pedinamento, dell'osservazione siano gli investigatori stessi. Le intercettazioni rimangono, quindi, in tale caso, l'unico strumento «riservato» da poter mettere in campo per il contrasto al crimine. E non a caso gli investigatori hanno denunciato che il vero problema oggi non è certo quello di limitare le intercettazioni, ma di preoccuparsi di adeguarle tecnologicamente ai progressi tecnici che consentono di eluderle, perché siamo in una fase di evoluzione e occorre che lo Stato tenga il passo. Questo spiega anche perché l'indagine tecnica è oggi così importante e perché anche i servizi di osservazione e di pedinamento, quando possibile e sempre più frequentemente, vengono effettuati non con i sistemi tradizionali, ma con il ricorso alla tecnologia (di regola con GPS), con un impiego minore di risorse umane e in maggiore sicurezza.

In un simile contesto, la scelta di non depotenziare le intercettazioni come mezzo di ricerca della prova appare, quindi, all'evidenza ineludibile per diverse ragioni, legate alla diffusività del fenomeno della criminalità organizzata con le sue caratteristiche di segretezza ed omertà, ma anche alla necessità di contrastare la criminalità ordinaria, che oggi è più aggressiva e sofisticata, e infine alla tutela dei testi e delle parti offese, che sotto il profilo processuale e probatorio si risolve nella già esposta debolezza della prova dichiarativa nella fase dibattimentale, come si è modellata nel corso degli anni.

Ciò giustifica perché, nella normativa che si propone, si richiede di ampliare la platea dei reati per i quali possa disporsi l'intercettazione, dando seguito a suggerimenti che provengono dal Procuratore nazionale antimafia, soprattutto per contrastare l'accumulo di patrimoni illeciti, e che rispecchiano proposte di modifiche consacrate in altri disegni di legge o norme già approvate in materia di sicurezza.

Mantenendo, quindi, inalterato il momento valutativo del giudice per le indagini preliminari con riferimento al provvedimento genetico della intercettazione (autorizzazione o convalida), si è ritenuto di incentrare l'intervento normativo su alcune modifiche volte innanzitutto a rendere più pregnante l'obbligo di motivazione del decreto di proroga delle intercettazioni, ed in secondo luogo a disciplinare più dettagliatamente la loro durata e le modalità di esecuzione rispetto alla funzionalità all'indagine. Ciò comporta una tendenziale limitazione a tre mesi delle proroghe delle intercettazioni, (non operante per i reati di criminalità organizzata), peraltro superabile, in presenza di precisi requisiti, della cui sussistenza è richiesta motivazione. Difatti, non avrebbe alcuna giustificazione logica un divieto di prosecuzione di intercettazione alla scadenza del termine, quando in ipotesi l'attività criminale sia ancora in corso di esecuzione e l'impossibilità di superare uno spazio temporale rigido di

durata finirebbe per bloccare un'indagine, proprio nel momento in cui potrebbe avere importanti sviluppi.

È connessa a tale previsione l'istituzione - con nomina affidata al procuratore della Repubblica - del funzionario responsabile delle intercettazioni, che deve periodicamente comunicare al capo dell'ufficio l'elenco delle intercettazioni che superano la durata di tre mesi, per consentirgli di essere costantemente al corrente e di esercitare i compiti di vigilanza connessi alla sua funzione.

Sotto il profilo della tutela della riservatezza, garantita dalla Costituzione, si è ritenuto di intervenire su due fronti: si è, infatti, previsto che le operazioni di intercettazione avvengano presso centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d'appello, mentre le operazioni di ascolto avverranno presso le competenti procure della Repubblica ovvero, previa autorizzazione motivata e ancorata a specifici presupposti, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Tale modifica, che interviene sull'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale, consentirà inoltre un risparmio di spesa elevatissimo.

Sotto il medesimo profilo si è, altresì, ritenuto di dover diversamente regolamentare il regime dell'acquisizione al procedimento delle conversazioni intercettate, in guisa tale che le conversazioni intercettate non utili alle indagini rimangano sempre coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra gli atti conoscibili. Questa tutela viene in particolare assicurata attraverso la progressiva «scrematura» delle conversazioni ritenute irrilevanti, che vengono custodite in apposito registro riservato e secretate. Ciò comporta una prima selezione ad opera del pubblico ministero, ed una successiva da parte del giudice per le indagini preliminari, che deve disporre perizia per le trascrizioni o le stampe in apposita udienza, che garantisce il contraddittorio tra le parti e che consente di escludere quelle conversazioni o parti di conversazioni di cui va disposta la distru-

zione ovvero la espunzione in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del nuovo comma 7 dell'articolo 114 del codice di procedura penale.

In tema di pubblicità degli atti di indagine e delle intercettazioni telefoniche si è operato in modo da garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera stampa ad informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le indagini ovvero in una indebita propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale.

È unanime convincimento che oggi sia necessario intervenire sulla disciplina della divulgabilità degli atti di indagine. Attualmente, questa disciplina prevede che dell'atto coperto dal cosiddetto segreto interno, ossia non conoscibile dalla difesa, non possa essere divulgato neanche il contenuto per tutela delle indagini; che dell'atto non più segreto possa essere divulgato soltanto il contenuto sino a quando l'atto non diviene conoscibile dal giudice del dibattimento, per tutela della corretta formazione del suo convincimento. Questa impostazione non tiene, però, conto della peculiarità dell'intercettazione di comunicazioni, che consente di acquisire un materiale indistinto, spesso anche non processualmente rilevante. Quindi, se si fa coincidere la divulgabilità del contenuto delle intercettazioni con il loro deposito, che fa cadere il segreto (perché l'atto diviene conoscibile dalla difesa), ne deriva che tutto può divenire pubblicabile, prima ancora che si sia proceduto ad una selezione e valutazione del materiale pertinente e indispensabile per il procedimento. Questo consente attualmente una inaccettabile, ma di regola lecita, pubblicazione di qualsiasi notizia intercettata.

Per questo la modifica proposta all'articolo 114, da una parte, fissa un principio generale di coincidenza della pubblicabilità degli atti con la possibilità di conoscenza degli stessi da parte della persona sottoposta ad in-

dagini o del difensore (salva, ovviamente l'ipotesi di segretezza prevista dal comma 3 dell'articolo 329) e in tal modo perviene ad una disciplina più chiara nei rapporti tra informazione e processo penale, in cui l'area del divieto di pubblicazione finisce con il coincidere con quella del segreto; dall'altra, tiene conto della peculiarità delle intercettazioni. Per questa materia, infatti, la regola generale non è trasponibile *sic et simpliciter*. Lo strumento consente l'acquisizione di notizie eterogenee e non selezionate, e quindi impone una diversa prescrizione: il divieto, fino al termine di conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (anche se è venuto meno il segreto), di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, anche se le conversazioni o comunicazioni sono riportate in provvedimenti diversi da quelli strettamente attinenti alle intercettazioni, emessi dal pubblico ministero, dal giudice per le indagini preliminari ovvero dal giudice dell'udienza preliminare.

La rigidità della regola, tuttavia, deve attenuarsi quando, caduto il segreto interno, il giudice abbia selezionato in contraddittorio delle parti le intercettazioni rilevanti a norma dell'articolo 268-ter: in tale caso una totale chiusura dell'informazione in materia di intercettazione sino alle soglie del dibattimento non troverebbe giustificazione e potrebbe difficilmente sfuggire al sospetto di incostituzionalità. Al riguardo Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo hanno ribadito nel tempo che limiti al diritto-dovere di informazione (e quindi al diritto di cronaca) sono legittimi solo se posti a tutela di un bene di uguale rango costituzionale e se proporzionati e necessari.

Va poi affrontato a sé il problema della pubblicabilità delle motivazioni delle misure cautelari, rispetto alle quali l'informazione appare finalizzata a rendere effettivo il controllo, anche della pubblica opinione, sulle ragioni dell'esercizio del potere di limitazione della libertà personale da parte dell'au-

torità giudiziaria. Per questo si propone che la possibilità di pubblicazione delle parti della motivazione che riproducono conversazioni telefoniche sia consentita soltanto nel contenuto se l'ordinanza è emessa prima dell'avvenuta trascrizione delle intercettazioni con le garanzie previste dall'articolo 268-ter, anche per riassunto qualora intervenga dopo tale procedura.

Si propone, quindi, un regime che risponde a un principio di ragionevolezza e bilanciamento di interessi, tanto più che disposizioni inutilmente «rigide» sarebbero realisticamente destinate all'ineffettività. Se è vero infatti che, una volta caduto il segreto interno, l'atto di indagine può essere rivelato anche se ancora non pubblicabile, è facile prevedere il ricorso a meccanismi di sostanziale elusione del divieto, idonei, tra l'altro, a distogliere l'attenzione dai fatti principali e tali da rendere la cronaca giudiziaria meno trasparente e meno attendibile. In questo modo continuerebbe ad essere difficile individuare - tra mille rivoli - i veri responsabili e, in conseguenza, incidere effettivamente su un sistema inaccettabile di compiacenze tra operatori della giustizia ed operatori dell'informazione. Anzi, si finirebbe involontariamente per favorire chi, indagato o, pur non indagato, comunque interessato a farlo, volesse strumentalizzare i fatti, anche con una denuncia pretestuosa, per gettare sospetti e discredito su un investigatore, un pubblico ministero o un giudice non graditi e consentirgli perfino di influire sul regolare corso delle indagini oggetto delle intercettazioni.

Una volta, quindi, fissati con chiarezza limiti e tutele alla pubblicabilità delle intercettazioni, si è ritenuto di prevedere modifiche coerenti anche all'articolo 292 del codice di procedura penale, introducendo vincoli al richiamo integrale delle conversazioni o comunicazioni intercettate nella motivazione delle ordinanze cautelari, e ciò in considerazione, peraltro, dei diversi profili di problematicità che si pongono a seconda se la mi-

sura viene emessa prima o dopo la selezione e trascrizione in contraddittorio delle conversazioni e comunicazioni utili e pertinenti *ex* articolo 268-ter.

Prima della trascrizione con perizia, infatti, il materiale utilizzato può comprendere anche fatti privi di rilevanza investigativa o attinenti alla vita privata di persone estranee al procedimento; dopo l'udienza di selezione e la trascrizione peritale, la riproduzione integrale di conversazioni o comunicazioni, non filtrata da un ragionamento ricostruttivo e critico, finisce con essere causa di una impropria diffusione del materiale di indagine, con possibilità di confusione tra indizi di reato accertati e semplici ipotesi o, in alcuni casi, allusioni da parte degli organi di informazione.

Ed è qui opportuno ricordare che, quando il giudice emette una misura cautelare, è in gioco non solo la tutela della riservatezza, ma anche quella del diritto di difesa, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, già espresso nel 2003 (sezione VI, sentenza n. 15733 del 5 marzo 2003) e poi ribadito anche nel 2008 (sezione VI, sentenza n. 20318 del 16 gennaio 2008), per cui la trasposizione di intere risultanze investigative in un provvedimento cautelare può rendere la lettura e la stessa comprensibilità del provvedimento difficoltosa al punto da compromettere l'autonomia della struttura logico-argomentativa del ragionamento sotteso all'ordinanza e dare adito ad un motivo di nullità che può essere accolto in sede di ricorso.

In un sistema così elaborato, una volta semplificata la normativa attinente al segreto investigativo e adottate tutte le cautele per tutelarlo, è giusto pretendere che atti coperti dal segreto per ragioni investigative o atti riferiti a terze persone inconsapevoli e a circostanze e fatti del tutto estranei al procedimento non finiscano sui mezzi di comunicazione.

A tal fine, si ritiene opportuna anche la previsione di norme che inseriscano auto-

nome fattispecie criminose per l'illecita divulgazione di notizie relative ad atti del procedimento penale coperti da segreto o non pubblicabili e anche la penalizzazione dell'accesso illecito ai medesimi atti e aggiungano una specifica sanzione amministrativa per la pubblicazione di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto «codice della *privacy*») e dal codice di deontologia, la cui applicazione è rimessa al Garante per la protezione dei dati personali.

La riforma proposta si compone di 27 articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione degli atti di indagine.

Viene, innanzitutto, modificato il comma 1, avente ad oggetto il divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto e del loro contenuto, prevedendosi che tale divieto permane fino a quando la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore possano averne conoscenza. Sono esclusi da questo regime gli atti relativi ad intercettazioni, per i quali, invece, viene previsto un regime più rigoroso dal successivo comma.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 114, infatti, stabilisce un divieto di pubblicazione più stringente, esteso anche al contenuto della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti da segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Il comma 2-bis prevede un'attenuazione di tale regime con riferimento alle conversazioni telefoniche trascritte a norma dell'articolo 268-ter, comma 1 (articolo introdotto dall'articolo 10 del presente disegno di legge), di cui è possibile la pubblicazione nel contenuto o per riassunto.

Il nuovo comma 2-ter stabilisce un regime particolare per quanto riguarda la pubblicabilità delle motivazioni delle ordinanze cautelari: delle parti della motivazione che riproducono conversazioni telefoniche la pubblicazione è possibile soltanto nel contenuto se l'ordinanza è emessa prima dell'avvenuta trascrizione delle intercettazioni con le garanzie previste dall'articolo 268-ter; è consentita anche per riassunto qualora intervenga dopo tale procedura.

Infine, il nuovo comma 7 dell'articolo 114, introduce una disposizione di chiusura del sistema di pubblicità degli atti, vietando espressamente la pubblicabilità in qualsiasi forma (anche parziale, per riassunto o nel contenuto) degli atti relativi a conversazioni di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione.

L'articolo 2 del disegno di legge inserisce all'articolo 220 del codice di procedura penale un nuovo comma 1-bis, volto a limitare l'esperibilità della perizia sui documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite unicamente ove sia dedotta o rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà delle risultanze del verbale di consistenza, come disciplinato dall'articolo 240-ter introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge.

L'articolo 3 del disegno di legge introduce anzitutto l'articolo 240-bis, con cui si prevede che i documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illeciti soggiacciono ad una disciplina analoga a quella riservata ai documenti anonimi, non potendo essere acquisiti al procedimento, né in alcun modo utilizzati. Ne è tuttavia consentita l'utilizzazione come corpo del reato, necessaria proprio al fine di accertare e perseguire eventuali ipotesi di intercettazioni illecite. Viene previsto, inoltre, che, fatta salva la loro eventuale acquisizione al procedimento quale corpo del reato, di tali documenti è disposta la distruzione, con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica, decorsi cinque anni dalla data del loro arrivo alla procura della Repubblica.

Quanto all'utilizzazione di tali materiali quando costituiscano corpo di reato, sempre l'articolo 3 in esame introduce nel codice di procedura penale una norma *ad hoc*, il già menzionato articolo 240-ter, che prevede la redazione di un verbale di consistenza da parte del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, nell'ambito di un'apposita udienza camerale.

L'articolo 4 del disegno di legge modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale, recante i limiti di ammissibilità delle intercettazioni, prevedendo l'estensione dell'applicabilità di tali disposizioni a tutti i tipi di comunicazione (lettera *a*) e aggiungendo all'elenco dei reati per i quali è possibile disporre le intercettazioni i reati di favoreggiamento reale e personale (lettera *b*).

L'articolo 5 introduce all'articolo 266-bis un nuovo comma 1-bis, che estende l'applicazione delle disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni telefoniche anche alle intercettazioni di comunicazioni che avvengono attraverso sistemi informatici o telematici o tra più sistemi.

L'articolo 6 introduce, dopo l'articolo 266-bis, due nuovi articoli: l'articolo 266-ter, che, estendendo la normativa anche alle intercettazioni di corrispondenza postale, amplia notevolmente la tutela della *privacy* dei cittadini, e l'articolo 266-quater, che prevede l'estensione alle riprese visive delle disposizioni relative alle intercettazioni telefoniche. Inoltre, tale articolo prevede che, mentre le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici devono essere autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato, quelle che, invece, si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.

L'articolo 7 interviene in modo incisivo a modificare l'articolo 267 del codice di procedura penale, recante i presupposti e le forme del provvedimento con cui il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le opera-

zioni di intercettazione. In particolare, la motivazione del decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari concede l'autorizzazione deve contenere - a pena di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - la valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della connessa circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini (comma 1).

Per i casi di urgenza, al comma 2 dell'articolo 267 non si introducono modificazioni, salva la previsione dell'obbligo per il pubblico ministero di specificare, nella motivazione del decreto con cui dispone l'intercettazione senza preventiva autorizzazione, quale sia il grave pregiudizio che ne giustifica l'urgenza.

In riferimento alla durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il comma 3 prevede un tendenziale limite di tre mesi, salvo che emergano nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 del medesimo articolo, da indicarsi specificamente nel provvedimento di proroga.

Per quanta riguarda le intercettazioni tra presenti eseguite in luoghi di privata dimora, si introduce un nuovo comma 3-bis che prevede un limite massimo di due mesi salvo che emergano nuovi elementi investigativi, da indicarsi specificamente nel provvedimento di proroga.

Tenuto conto della tendenziale riduzione in via generale (commi 3 e 3-bis) della durata massima delle intercettazioni (tre e due mesi), sono stati introdotte eccezioni, in considerazione della particolare gravità dei reati, per i casi in cui l'intercettazione è disposta per indagini riguardanti omicidio, rapina, estorsione, usura, reati contro la pubblica amministrazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e traffico illecito di rifiuti.

Restano ovviamente escluse dai limiti di durata, in base al comma 3-ter (anch'esso introdotto *ex novo* nell'articolo 267 del codice di procedura penale), le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in materia di criminalità organizzata e di terrorismo internazionale.

L'articolo 8 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo 267-bis, recante una puntuale disciplina in ordine all'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico, con il riconoscimento, anche in capo al difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa, del diritto di chiedere l'acquisizione, presso il fornitore, di dati relativi al traffico telefonico.

L'articolo 9 modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale, concernente le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, introducendo una profonda innovazione relativamente agli impianti da utilizzare per lo svolgimento di tali operazioni. La normativa tende a concentrare le operazioni di captazione e ascolto nel minor numero di strutture possibile, onde ridurre i soggetti che possano avere accesso alle informazioni riservate da esse emergenti e garantire il miglior livello di sicurezza nell'acquisizione e nel trattamento dei dati.

In particolare, viene previsto dal novellato comma 3 dell'articolo 268 che le operazioni di registrazione dovranno essere effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituire presso ogni distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni dovranno essere compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica, ma, qualora questi risultino insufficienti, inadeguati o vi siano eccezionali ragioni d'urgenza o necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può autorizzare con decreto motivato l'ascolto anche mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

L'articolo 9 introduce, inoltre, il comma 3-ter dell'articolo 268 che prevede l'immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni e la loro conservazione in un apposito archivio riservato, la cui istituzione è disciplinata dall'articolo 19 del disegno di legge.

La riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni viene, poi, assicurata attraverso un intervento diretto sul procedimento delineato dall'articolo 268, con cui si va a modificare la sequenza procedimentale del deposito e dell'eliminazione del materiale irrilevante.

L'articolo 10 del presente disegno di legge, infatti, prevede una nuova procedura per l'acquisizione delle intercettazioni ritenute rilevanti per le indagini che, attraverso una preventiva selezione della documentazione, prima ad opera del pubblico ministero e poi ad opera del giudice, riduce i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni estranei alle indagini.

In particolare l'articolo 10 introduce quattro nuovi articoli, precisamente gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, in materia di deposito e acquisizione dei verbali contenenti le registrazioni, e in materia di intercettazioni indirette.

L'articolo 268-bis prevede che al termine delle operazioni - salvo che il giudice non autorizzi il cosiddetto «ritardo del deposito» - il pubblico ministero debba depositare in segreteria, unitamente ai decreti di autorizzazione e proroga, i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della loro rilevanza. Tutti gli altri atti relativi alle intercettazioni, ossia quelli irrilevanti in quanto riguardanti fatti o circostanze estranei alle indagini, ovvero quelli di cui è vietata l'utilizzazione, devono, invece, confluire nell'archivio riservato di cui all'articolo 268, comma 3-ter. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine stabilito, hanno facoltà: a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato; b) di ascoltare le regi-

strazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato; c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza; d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o inutilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato. La documentazione depositata, della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione, è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.

La selezione preventiva della documentazione rilevante, prima ad opera del pubblico ministero e successivamente ad opera del giudice, riduce i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza abbassare il livello di tutela del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene riconosciuta la facoltà di prendere cognizione di tutta la documentazione, compresa quella che il pubblico ministero ha ritenuto non rilevante, e di indicare al giudice le conversazioni delle quali reputi necessaria l'acquisizione.

Per quanto riguarda i dati relativi al traffico telefonico, la procedura complessivamente descritta si applica nei limiti della compatibilità.

È stata, poi, ridisegnata la procedura di trascrizione delle conversazioni nelle forme della perizia (articolo 268-ter), prevedendosi che, appena concluse le operazioni, i verbali e le registrazioni siano immediatamente ricollocati nell'archivio riservato, mentre le trascrizioni confluiranno nel fascicolo per il dibattimento.

La nuova disciplina della trascrizione delle conversazioni è di particolare rilevanza, in quanto precede il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini e l'espunzione dei no-

minativi e dei riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

L'articolo 268-*quater* regola, in forma analoga al meccanismo procedurale dell'acquisizione delle intercettazioni fin qui descritto, il caso in cui il pubblico ministero richieda al giudice provvedimenti cautelari nel corso delle indagini preliminari, precedentemente alla formale acquisizione dei risultati delle intercettazioni. In tal caso il pubblico ministero può presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti e il giudice deve restituire quelle ritenute non rilevanti. La norma prevede altresì che - dopo che l'indagato o il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento - si applichi, fra l'altro, la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 268-*bis*, che consente ai difensori di estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

L'articolo 268-*quinquies* disciplina le ipotesi in cui l'ascolto e l'acquisizione delle conversazioni siano disposti dal giudice dopo la conclusione delle indagini preliminari. Si prevede, infatti, che dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, possa sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato e, successivamente, disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia. La norma prevede inoltre che, anche nel corso del dibattimento, il giudice possa disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

L'articolo 11 modifica il vigente articolo 269 del codice di procedura penale, prevedendo la conservazione nell'apposito archivio riservato di cui all'articolo 268, comma

3-*ter*, dei verbali e dei supporti contenenti le registrazioni (comma 1) e prevedendo (comma 2) il potere del giudice di disporre la distruzione della documentazione soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, quando sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possano chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede. L'elemento di maggiore innovazione è rappresentato dall'impossibilità di disporre tale distruzione senza il consenso delle parti.

L'articolo 12 risponde alla necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 270 del codice di procedura penale con le modifiche introdotte nel medesimo codice.

L'articolo 13, al comma 1, aggiunge all'articolo 292 del codice di procedura penale il comma 2-*quater*, che impone vincoli al richiamo integrale delle intercettazioni nella motivazione del provvedimento cautelare, in quanto l'inserimento nel testo di interi brani di conversazioni intercettate può violare la tutela della riservatezza e al contempo non rispondere ad un'esigenza di completezza della motivazione ai fini difensivi. La norma risponde, quindi, anche all'orientamento della Cassazione penale (nelle già ricordate sentenze n. 15733 del 2003 e n. 20318 del 2008) per cui l'obbligo di motivazione di una misura cautelare è assolto non con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, bensì con una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate («la mera esposizione di materiale probatorio autoevidente deve essere dimostrazione da parte del giudice della validità delle sue conclusioni, tramite argomentazioni e ragioni di fatto e di diritto, tanto più in materia presidiata da garanzia costituzionale, come quella della libertà personale»).

Il comma 2 dell'articolo 13 risponde ad esigenze di coordinamento, conseguenti alle modifiche introdotte dai precedenti articoli.

L'articolo 14 prevede l'applicazione, in quanto compatibile, della nuova disciplina per l'acquisizione delle intercettazioni anche alle intercettazioni disposte per le ricerche dei latitanti.

L'articolo 15 introduce nel codice di rito un nuovo articolo 329-*bis*, recante uno specifico obbligo di segretezza sia in ordine alla documentazione relativa a intercettazioni legittimamente svolte, custodita nell'archivio riservato e non acquisita al procedimento, che resta sempre coperta dal segreto (comma 1) sia in ordine alla documentazione relativa ad intercettazioni illegali, che, se non acquisita al procedimento, resta sempre coperta dal segreto e, se invece acquisita al procedimento come corpo del reato, resta coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (comma 2).

L'articolo 16 prevede una misura precautelare obbligatoria per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, e per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si tratta di delitti di regola connessi o espressione di criminalità organizzata e di particolare allarme sociale. In materia di intercettazioni, dalla innovazione normativa discende la possibilità di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni al fine del loro accertamento, *ex* articolo 270 del codice di procedura penale.

L'articolo 17 reca mere disposizioni di coordinamento conseguenti alle innovazioni introdotte nella disciplina dalle norme precedenti.

L'articolo 18 modifica l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e reca, oltre ad ulteriori norme di coordinamento (comma 1, lettere *a*) e *b*)), disposi-

zioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia (comma 2). Al riguardo la norma proposta tiene conto delle conclusioni dell'indagine conoscitiva in materia di intercettazioni svolta dal Senato nella XV legislatura, nella parte in cui si prospetta la necessità di riconsiderare la natura dei rapporti dello Stato con le società private, che gestiscono servizi pubblici fondamentali, e di tenere conto del fatto che le società di gestione dei sistemi di telefonia operano a seguito di concessione-autorizzazione statale. Di conseguenza, come già avviene in altre realtà statali simili alla nostra, dovrebbe discenderne la gratuità delle prestazioni a favore dello Stato. Analogo incitamento proviene dal Procuratore nazionale antimafia, che, anche recentemente, nel sottolineare come già sia stata effettuata una riduzione delle spese sulle intercettazioni, cercando di imporre delle tariffe a livello nazionale, e come sia pericoloso bloccare le indagini per mancanza di fondi da destinare al ricorso a tale strumento di ricerca della prova, insiste perché si pretenda che i gestori di telefonia, che sono privati ma gestiscono un servizio pubblico, forniscano servizi gratuiti per l'attività di intercettazione.

Sempre l'articolo 18 (comma 1, lettera *c*)) istituisce la figura del funzionario responsabile delle operazioni connesse alla conservazione del materiale relativo alle intercettazioni telefoniche, che ha, tra gli altri compiti, quello di comunicare al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l'elenco delle operazioni di intercettazione che si protraggono da più di tre mesi (nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 89 in oggetto)

L'articolo 19 introduce l'articolo 89-*bis* nelle norme di attuazione del codice di procedura penale, istituendo, presso la procura della Repubblica, l'archivio riservato delle intercettazioni, tenuto sotto la responsabilità, la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica o di un suo delegato.

In tale archivio sono custoditi i verbali e le registrazioni riguardanti intercettazioni di conversazioni telefoniche e l'accesso ad esso, puntualmente disciplinato nelle modalità, è previsto solo per alcune persone autorizzate (tra i quali giudice e difensori nei casi stabiliti dal presente disegno di legge).

L'articolo 20 introduce, inoltre, un nuovo articolo 90-*bis* nelle norme di attuazione del codice di procedura penale, in base al quale si richiede a ciascun procuratore della Repubblica la trasmissione al Ministro della giustizia di una dettagliata relazione sulle spese di gestione e di amministrazione aventi ad oggetto le intercettazioni telefoniche.

L'articolo 21, attraverso la riformulazione dell'articolo 379-*bis* del codice penale, inasprisce le pene per il reato di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale (comma 1, lettera *a*) ed introduce (comma 1 lettera *b*) i reati di accesso abusivo ad atti del procedimento penale (nuovo articolo 617-*septies*), di detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti (nuovo articolo 617-*octies*), nonché di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni (nuovo articolo 617-*novies*).

Ancora l'articolo 21 (comma 1 lettera *c*) modifica l'articolo 684 del codice penale che prevede il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, escludendo l'arresto, ma aumentando in maniera rilevante le pene pecuniarie, che aumentano ulteriormente se la pubblicazione arbitraria riguarda atti o documenti inerenti intercettazioni telefoniche.

L'articolo 22 inserisce l'ipotesi della responsabilità dell'ente, intervenendo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'articolo 23, al comma 1, lettere *a*) e *b*), reca norme di coordinamento della nuova disciplina introdotta dal presente disegno di legge con il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al comma 1 lettera *c*), introduce nel predetto codice un nuovo articolo 164-*bis*, recante sanzioni amministrative per le condotte di pubblicazione a fini di informazione giornalistica di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal codice medesimo e dal codice di deontologia. La sanzione prevista consiste nella pubblicazione della decisione che abbia accertato la violazione.

L'articolo 24 introduce norme di coordinamento del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, in materia di intercettazioni illegali, con la disciplina introdotta dal presente disegno di legge.

L'articolo 25 reca abrogazione di norme e l'articolo 26 detta la disciplina transitoria prevedendo che le disposizioni del disegno di legge in esame non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, mentre il novellato articolo 268, comma 3, relativo alle modalità di effettuazione delle intercettazioni, troverà applicazione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante la entrata in funzione dei nuovi centri presso le procure della Repubblica.

L'articolo 27, infine, prevede la necessaria copertura finanziaria del provvedimento in esame (commi 2 e 3) e l'adozione di uno specifico decreto del Ministro della giustizia per definire procedure e specifiche tecniche degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica (comma 1).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «del loro contenuto» sono aggiunte le seguenti: «, fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretezza prevista dall'articolo 329, comma 3, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma 2, solo

con riferimento alle trascrizioni effettuate a norma dell'articolo 268-ter, comma 1, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.

2-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell'articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2 del presente articolo, se la misura interviene prima dell'effettuazione delle procedure di cui all'articolo 268-ter, comma 1»;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, 269, comma 2, e 271».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 220 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter. In tal caso, le attività peritali devono essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».

Art. 3.

(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 240-bis. - (*Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite*). - 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, salvo che come corpo del reato a norma dell'articolo 253. Essi sono custoditi esclusivamente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

Art. 240-ter. - (*Udienza per la redazione del verbale di consistenza*). - 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all'articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza, di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di novanta giorni.

2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero ed è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.

4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.

5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera *h*-bis).

6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;

b) dopo la lettera *f*-bis) è aggiunta la seguente:

«*f*-ter) reati di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 266-bis del codice di procedura penale)

1. All'articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche».

Art. 6.

(Introduzione degli articoli 266-ter e 266-quater del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 266-ter. - *(Intercettazioni di corrispondenza postale)*. - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

Art. 266-quater. - *(Riprese visive)*. - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice, qualora permangano i presupposti

indicati nel comma 1, con decreto motivato, in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, ad eccezione dei casi in cui l'intercettazione è disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Negli altri casi, la durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 e salvo che l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del

codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-*ter*. Resta fermo, in ogni caso, in relazione al presupposto della sussistenza di sufficienti indizi, alla durata delle intercettazioni e al numero delle proroghe, nonché alla intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003 n. 228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine

delle operazioni oltre ai nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria».

Art. 8.

(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 267-bis. - *(Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico)*. - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater*.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o

presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inadeguati ovvero esistono eccezionali ragioni di urgenza, determinate anche dalla necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria»;

b) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

«3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

Art. 10.

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-*bis*. - *(Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni)*. - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti

ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti unicamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi esclusivamente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare, con decreto motivato, il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ri-

tiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle sole conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.

Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui al comma 1 sono inserite nel

fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera *h-ter*).

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari).

– 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.

3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.

4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso cor-

redata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.

Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice).

– 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter».

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conser-

vate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».

Art. 12.

(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale)

1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni non dichiarati inutilizzabili nei procedimenti in cui sono stati disposti sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-*bis*, 268-*ter*, 268-*quater* e 268-*quinquies*».

Art. 13.

(Modifiche agli articoli 292 e 293 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-*quater*. Nelle ordinanze che dispongono misure cautelari, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate solo nel contenuto. Possono essere inserite per riassunto o per singole parti, solo se è asso-

lutamente indispensabile per la ricostruzione del fatto e la comprensibilità del ragionamento motivazionale e con indicazione delle relative ragioni».

2. Al comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì depositati i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni indicate nella richiesta del pubblico ministero e a quelle di cui il giudice dispone l'acquisizione, in quanto rilevanti per la decisione, nel fascicolo degli atti di indagine ai sensi dell'articolo 268-*quater*, comma 3».

Art. 14.

(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-*bis*, 268-*ter*, 268-*quater*, 268-*quinqües*, 269 e 270».

Art. 15.

(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale)

1. Nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-*bis*. - *(Obbligo del segreto per le intercettazioni)*. - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato

previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

Art. 16.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *f*) sono inserite le seguenti:

«*f*-bis) delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

f-ter) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Art. 17.

(Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti:

«*h*-bis) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4;

h-ter) le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui all'articolo 268-*ter*, comma 1».

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia)

1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-*ter*. Il funzionario di cui al comma 2-*bis* comunica al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni effettuate a fini di giustizia sulla base dei provvedimenti giudiziari che dispongono

intercettazioni o l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico. Per le prestazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001.

Art. 19.

(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 89-bis. - *(Archivio riservato delle intercettazioni)*. - 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.

2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».

Art. 20.

(Introduzione dell'articolo 90-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. - *(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali)*. - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa, di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

Art. 21.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. - *(Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale)*. - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

b) dopo l'articolo 617-*sexies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 617-*septies*. - (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-*octies*. - (*Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti*). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-*novies*. - (*Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la rac-

colta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

c) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:

«Art. 684. - (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

Se gli atti o documenti sono pubblicati in violazione dell'articolo 114, commi 2, 2-bis, 2-ter e 7, e dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale, la pena è dell'ammenda da euro 5.000 a 20.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».

Art. 22

(*Responsabilità degli enti*)

1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-novies. - (*Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale*). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote».

Art. 23.

(*Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali*)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-*bis* del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *f*), del presente codice per il traffico entrante»;

b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-*bis*,»;

c) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:

«Art. 164-*bis*. - (*Illeciti per finalità giornalistiche*). - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;

d) all'articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale»;

b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le disposizioni degli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, dello stesso codice»;

c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.

Art. 25.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 240 e il comma 1-bis dell'articolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.

2. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.

3. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 4 è abrogato.

4. L'articolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.

Art. 26.

(Regime transitorio)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino al decorso del predetto termine, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

*(Disposizioni attuative
e copertura finanziaria)*

1. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Re-

pubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, pari a 820.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

